

FORNITURA FARMACI BIOLOGICI PER GLI ENTI DEL SSR REGIONE MARCHE

CAPITOLATO TECNICO

DATA: 28/08/2017

Progettisti:

Firma

Dott. Vincenzo Moretti (Coordinatore)

Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona

Dott. Stefano Bianchi (componente)

Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord

Dott. Massimo Di Muzio (componente)

Istituto Nazionale Ricovero e Cura per Anziani

Dott. Massimo Fioretti (componente)

Azienda Sanitaria Unica Regionale





PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI FARMACI BIOLOGICI

INDICE

FORNITURA FARMACI BIOLOGICI PER GLI ENTI DEL SSR REGIONE MARCHE

CAPITOLATO TECNICO

- | | |
|--|---|
| 1. OGGETTO | 1 |
| 2. DURATA DELLA FORNITURA | 3 |
| 3. QUANTITA' | 3 |
| 4. REQUISITI TECNICI DEI PRODOTTI | 3 |
| 5. TRASPORTO E CONSEGNA | 4 |
| 6. CONTROLLO SULLA MERCE | 5 |
| 7. INDISPONIBILITA' TEMPORANEA DEL PRODOTTO | 6 |
| 8. REQUISITI DEI FORNITORI | 6 |
| 9. PREZZI DI AGGIUDICAZIONE | 7 |
| 10. FATTURAZIONE | 7 |
| 11. INADEMPIMENTI E PENALI | 7 |
| 12 – RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO | 8 |
| 13 - DOMICILIO DEL FORNITORE E COMUNICAZIONI | 9 |
| 14 - ALLEGATI | 9 |

CAPITOLATO TECNICO

1. OGGETTO

Oggetto del presente documento è la disciplina della fornitura di farmaci di produzione biotecnologica con o senza biosimilari da destinarsi agli Enti del Servizio Sanitario Regionale (ASUR, AOR ANCONA, AOR MARCHE NORD, I.N.R.C.A.) di seguito anche solo "Aziende Contraenti" relativamente ai lotti di cui all'allegato **Elenco Lotti**.

L'importo complessivo annuo a base di gara di € 13.819.330,27 + IVA.

Nel corso di tutta la durata della fornitura, il Fornitore aggiudicatario, è obbligato a fornire il medesimo prodotto indicato nell'offerta in sede di gara per quanto attiene alla descrizione, alle caratteristiche tecniche, al nome commerciale e al codice prodotto. Non sarà pertanto ammessa la sostituzione di prodotti con altri ritenuti dal Fornitore equivalenti con nome commerciale e/o codice prodotto differenti, senza preventiva autorizzazione dell'amministrazione contraente.

2. DURATA DELLA FORNITURA

La durata dei contratti di fornitura, stipulati a seguito di espletamento di procedura aperta per conclusione di un accordo quadro, è di **48 (quarantotto) mesi** decorrenti dalla data dei relativi verbali di consegna, salvo ipotesi di esecuzione anticipata come previsto dal Codice dei Contratti Pubblici.

Al termine dei 48 mesi la stazione appaltante potrà prorogare per ulteriori 6 mesi il contratto di fornitura nelle more di una nuova gara.

Si fa presente inoltre che (ai sensi dell' art. 106, comma 11 del DLgs 50/2016, la durata del contratto di fornitura può essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

3. QUANTITA'

I quantitativi complessivi quadriennali da fornire alle singole Amministrazioni Contraenti sono determinati con gli Atti di Adesione. Tali massimali costituiscono il valore contrattuale entro il quale il Fornitore è tenuto ad accettare gli Atti di Adesione da parte delle Amministrazioni e non sono comunque in alcun modo vincolanti né per SUAM né per le singole Amministrazioni.

Con singoli ordinativi di fornitura vengono richiesti di volta in volta i quantitativi occorrenti; i quantitativi ordinati dalle singole Amministrazioni contraenti potranno subire, nel corso dell'esecuzione contrattuale, nei casi e con le modalità previste dall'articolo 106 D. Lgs 50/2016, così come modificato dal D.Lgs n. 56 del 2017, variazioni in aumento e in diminuzione rispetto ai quantitativi indicati nell'Atto di adesione, nei limiti previsti dal sopracitato articolo.

Si fa presente che il quantitativo posto a gara viene indicato in via del tutto presuntiva in quanto l'effettivo consumo dei farmaci è difficilmente quantificabile preventivamente poiché subordinato a fattori variabili, a circostanze legate alla natura particolare del bene, al rispetto dei piani terapeutici personali in essere, alle esigenze del Servizio Sanitario Pubblico, oltre che da disposizioni di organi nazionali/regionali competenti. Il quantitativo riportato non è vincolanti né per SUAM né per le singole Aziende Sanitarie, che pertanto non risponderanno nei confronti dell'aggiudicatario in caso di emissione di ordinativi inferiori.

I quantitativi sono stati indicati ai soli fini della formulazione delle offerte e non sono vincolanti ai fini contrattuali, atteso che, in caso di aggiudicazione, il Fornitore si impegna a prestare le forniture ed i servizi connessi sino a concorrenza massima dell'importo totale aggiudicato.

4. REQUISITI TECNICI DEI PRODOTTI

I prodotti farmaceutici devono essere conformi alla normativa in vigore in ordine alle caratteristiche per l'immissione in commercio e devono possedere l'AIC.

Si precisano le seguenti definizioni:

- confezionamento primario: contenitore o qualunque altra forma di confezionamento che si trovi a diretto contatto con il prodotto;
- confezionamento secondario: l'imballaggio in cui è collocato il confezionamento primario;
- confezione di imballaggio esterno: imballaggio del confezionamento secondario (scatolone);

Le singole confezioni dei medicinali dovranno essere quelle regolarmente autorizzate da AIFA.

Per contenere il rischio di errore dovuto a confondimenti (raccomandazione n.12 agosto 2010 del Ministero della Salute "per la prevenzione degli errori in terapia con farmaci LASA"), i prodotti dovranno avere confezionamento ed etichettatura tali da favorire la massima identificabilità, limitando la possibilità di scambio fra prodotti simili per confezionamento, etichettatura, dosaggio, pronuncia e scrittura.

In caso di prodotti aggiudicati per i quali si rilevi che ragioni di confezionamento ed etichettatura rendono possibile lo scambio fra prodotti simili, in contrasto con la raccomandazione sopra citata, gli aggiudicatari dovranno impegnarsi a porre in essere quanto necessario per avviare a tale problematica. Allo scopo di facilitare tale verifica gli aggiudicatari dovranno fornire le immagini (in formato pdf o jpeg) dei confezionamenti dei medicinali aggiudicati in gara con particolare riferimento ai farmaci inseriti nell'Elenco dei farmaci LASA del Ministero della Salute.

Tutte le confezioni di medicinali devono pervenire con l'indicazione "confezione ospedaliera" che annulla la fustella; la dicitura che deve essere apposta in modo da non impedire la lettura del codice a barre identificativo del prodotto.

Il confezionamento e l'etichettatura devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture previste dalla vigente normativa che devono figurare sia sui recipienti di confezionamento unitario sia sull'imballaggio esterno.

Il confezionamento secondario dovrà portare in modo evidente i simboli e le diciture indicanti particolari temperature di conservazione ed eventuali caratteristiche di pericolosità.

In particolare dovranno essere chiaramente indicati, i seguenti dati:

- nome del prodotto e della Ditta produttrice;
- denominazione del prodotto;
- composizione quali-quantitativa del contenuto;
- dosaggio;
- via di somministrazione;
- numero di lotto di produzione;
- data di produzione e scadenza sul confezionamento primario e secondario;
- modalità di conservazione;
- eventuali avvertenze;
- dicitura "sterile" o riferimento della Farmacopea vigente;
- dicitura "confezione ospedaliera";
- numero di registrazione del Ministero della Salute (A.I.C.) e, ove previsto se dispositivo medico, marchio CE;

- codice a barre otticamente leggibile anche previo annullamento parziale della fustella ottica;
- eventuale codice a barre contenente indicazione del lotto di produzione e scadenza del prodotto.

Fatti salvi gli adempimenti di legge, il confezionamento deve consentire una gestione efficiente e di qualità dei farmaci, assicurando nel contempo idonee garanzie alla protezione degli operatori che li movimentano o li manipolano.

Eventuali avvertenze o precauzioni particolari da attuare per la conservazione dei prodotti dovranno essere chiaramente leggibili, come pure la data di scadenza.

I prodotti dovranno essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione anche durante le fasi di trasporto.

Qualora il medicinale sia inserito nella lista dei medicinali ad alto livello di attenzione del Ministero della Salute, una apposita etichettatura della confezione deve evidenziare tale caratteristica.

La confezione esterna dovrà assicurare l'integrità del prodotto durante il trasporto e il packaging.

5. TRASPORTO E CONSEGNA

Il Fornitore è tenuto all'esecuzione a regola d'arte, secondo gli usi commerciali, della fornitura dei beni/prodotti oggetto del presente Capitolato. Nella esecuzione il Fornitore è tenuto alla diligenza ed a una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica sanitaria ed ospedaliera della fornitura, adottando tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce durante il trasporto, in linea con quanto previsto dal D.M. 6/7/1999 e s.m.i..

Per i prodotti da conservare a temperature determinate, il trasporto dovrà avvenire mediante veicoli dotati delle necessarie condizioni di coibentazione e di refrigerazione al fine di garantire la catena del freddo.

Il Fornitore garantisce, altresì, che i prodotti oggetto della contrattazione, oltre ad essere conformi alle prescrizioni di legge per le specifiche categorie merceologiche cui appartengono, sono forniti nel rispetto delle norme:

- di igiene sulla produzione e sul commercio;
- di igiene sui contenitori, garantendo il trasporto fino alla consegna mediante veicoli dotati delle necessarie condizioni di coibentazione e refrigerazione al fine di garantire la catena del freddo. I prodotti da conservare a temperatura diversa da quella ambientale dovranno essere evidenziati mediante apposite etichette;
- sulla infortunistica e sulla prevenzione degli incendi.

La prestazione a carico del Fornitore avviene sulla base del corrispondente ordinativo emesso da ciascuna delle Aziende Sanitarie operanti nella Regione Marche, secondo le effettive esigenze, con modalità di fornitura frazionata nell'arco del periodo di validità del contratto, senza vincolo di minimo d'ordine e nel rispetto dei termini, delle modalità e dei luoghi ivi indicati.

Il Fornitore deve effettuare le consegne, entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'ordine, a proprio rischio e con carico di spese di qualsiasi natura (in porto franco) con scarico a terra a cura del Fornitore che dovrà essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività.

I prodotti consegnati dovranno avere una validità residuale non inferiore ai 2/3 (due terzi) rispetto alla complessiva validità del farmaco. Se la validità fosse inferiore, il Fornitore deve contattare il punto ordinante per verificare la disponibilità ad accettare forniture con periodi di validità inferiori fatto salvo l'impegno ad accettare la restituzione dei quantitativi di farmaco scaduti e non utilizzati con il relativo accredito della somma corrispondente.

Qualora gli imballaggi o il confezionamento dei prodotti non corrispondessero alle regole esposte o presentassero difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni la merce verrà rifiutata e il Fornitore aggiudicatario dovrà provvedere al ritiro della merce.

In caso di rifiuto della fornitura, perché non conforme per qualsiasi oggettiva causa, non seguito da una tempestiva sostituzione, entro 3 giorni lavorativi dalla comunicazione della non-conformità, l'Amministrazione avrà la facoltà di procedere, in relazione alle proprie necessità, agli acquisti presso altre imprese con addebito al Fornitore inadempiente delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, l'applicazione delle penali di cui al paragrafo "Inadempimenti e Penali" e l'eventuale risarcimento dei maggiori danni subiti.

Il Fornitore dovrà predisporre la propria struttura commerciale alla ricezione degli ordini sia via fax che per posta elettronica certificata.

Qualora nel corso di validità del contratto giunga a scadenza un brevetto di commercializzazione esclusiva, il Fornitore deve dare comunicazione entro dieci giorni antecedenti la scadenza, mediante fax o pec, alla Stazione Appaltante e a ciascun punto ordinante.

I documenti di trasporto devono obbligatoriamente indicare:

- 1) luogo di consegna della merce, che deve corrispondere a quello riportato sull'Ordinativo di fornitura;
- 2) numero e data di riferimento dell'Ordinativo di fornitura;
- 3) prodotti consegnati, e quantitativi;

4) l'A/C del prodotto consegnato, che dovrà corrispondere a quello del prodotto ordinato e che dovrà tassativamente essere riportato sia in bolla che in fattura;
5) numero lotto di produzione dei singoli prodotti;
6) data di scadenza.
7) eventuali avvertenze e modalità di conservazione
La firma posta dall'Ente su tale documento attesta la mera consegna; in ogni caso ciascun Ente avrà sempre la facoltà di verificare successivamente l'effettiva rispondenza delle quantità e qualità dei prodotti consegnati rispetto a quanto previsto nell'Ordinativo di fornitura.
Il Fornitore dovrà impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo ordinato nei tempi e modi descritti, anche se si trattasse di ordinativi minimi. Il Fornitore non dovrà fissare alcun importo minimo per l'esecuzione della fornitura.

6. CONTROLLO SULLA MERCE

La presa in consegna dei beni forniti non costituisce l'accettazione definitiva della fornitura.

La merce non conforme e/o consegnata in eccesso potrà essere respinta senza alcuna formalità.

L'Ente Committente si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa della merce in sede di effettivo utilizzo.

I prodotti non conformi dovranno essere sostituiti entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione scritta da parte dell'Ente Committente.

L'Ente Committente metterà a disposizione, per il ritiro, la merce non conforme e/o consegnata in eccedenza e ne garantirà il deposito per complessivi 30 giorni solari. Qualora entro tale data il Fornitore non provveda al ritiro della merce in eccedenza e/o non conforme, dopo 30 giorni solari dalla medesima segnalazione L'Ente Committente potrà procedere allo smaltimento dei prodotti a spese del Fornitore, dandone ulteriore preventiva comunicazione scritta a mezzo fax o posta elettronica certificata. Tali prodotti potranno essere restituiti, anche se tolti dal loro imballaggio originale.

Il Fornitore dovrà, a suo rischio e spese, provvedere al ritiro dei prodotti in eccedenza e/o non conformi, concordando con L'Ente Committente le modalità del ritiro. Il Fornitore non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo per il deterioramento che gli stessi prodotti potrebbero subire durante il deposito, oltre 30 giorni solari di deposito garantiti.

7. INDISPONIBILITA' TEMPORANEA DEL PRODOTTO

In caso di indisponibilità temporanea di prodotti per causa di forza maggiore, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare ad ogni punto ordinante e a SUAM la sopravvenuta indisponibilità dei prodotti prima di ricevere eventuali ordini.

In particolare il fornitore dovrà comunicare tempestivamente per iscritto all'Amministrazione Competente la mancata disponibilità del prodotto, indicando:

- la denominazione;
- il periodo di indisponibilità, ove noto, o prevedibile;
- la causa di indisponibilità.

In caso di mancata tempestiva comunicazione, verranno applicate la penalità previste dal presente Capitolato.

A seguito di tale comunicazione, le Aziende Sanitarie Committenti potranno procedere all'acquisto presso il secondo e terzo aggiudicatario se presente; in caso contrario si procederà all'approvvigionamento sul libero mercato per eguali quantità e qualità di prodotto. In entrambi i casi sarà addebitato al Fornitore l'eventuale maggior onere oltre alle penali previste dal presente capitolato.

8. REQUISITI DEI FORNITORI

I fornitori dovranno essere in regola con tutte le disposizioni in materia ed idonei tecnologicamente, organizzativamente e qualitativamente alla tipologia ed all'entità della fornitura assegnata, così come i depositari dovranno essere in regola le disposizioni del D.Lgs 219/20016.

In corso di fornitura eventuali variazioni di ragione sociale, accorpamenti, cessione di ramo d'azienda, cessione di prodotti dovranno essere comunicati a SUAM che procederà come da normativa vigente.

9. PREZZI DI AGGIUDICAZIONE

La percentuale di sconto offerto sul prezzo al pubblico /ex factory in gara rimane fissa per tutta la durata del contratto.

Nel caso di aumenti o diminuzioni, anche temporanee, del prezzo al pubblico per effetto di provvedimenti dell'Agenzia Italiana per il Farmaco o per qualsiasi altro motivo, il prezzo di fornitura sarà rimodulato nel modo che segue: in caso di riduzione il prezzo deve essere ridotto, con decorrenza dalla data stabilita nel provvedimento di modifica, facendo riferimento al nuovo prezzo al pubblico al netto dell'IVA, applicando la percentuale di sconto dell'offerta utilizzata in sede di aggiudicazione.

Gli incrementi riconosciuti decorreranno dalla data stabilita nel provvedimento di modifica, applicando al nuovo prezzo al pubblico, al netto dell'IVA, la percentuale di sconto offerta in gara.

È fatto obbligo alle ditte di comunicare le riduzioni e/o gli eventuali aumenti del prezzo al pubblico per iscritto entro dieci giorni dalla data del provvedimento dell'AlFA. In assenza di una comunicazione formale, non saranno riconosciuti aumenti di prezzo fino a che la stessa comunicazione non sarà pervenuta.

I prezzi di fornitura si intendono comprensivi di tutti gli oneri accessori (imballo, trasporto, facchinaggio, conservazione dei prodotti fino alla avvenuta consegna, ecc).

10. FATTURAZIONE

Le forniture dovranno corrispondere alle quantità richieste; eventuali eccedenze in più non autorizzate non saranno riconosciute e, pertanto, non pagate. Agli effetti della fatturazione, sono valide solo le quantità corrispondenti all'ordine. Le fatture dovranno contenere tutti gli elementi previsti dalle leggi in vigore.

11. INADEMPIMENTI E PENALI

Il Fornitore è soggetto all'applicazione di penali in caso di:

- Ritardi nell'esecuzione del contratto o esecuzione non conforme alle modalità indicate nel contratto medesimo;
- Ritardo nella sostituzione di prodotti risultati non conformi in fase di esecuzione del contratto o della consegna.

Nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti, intendendosi per ritardo l'ipotesi in cui il Fornitore non provveda alla consegna nel giorno pattuito, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale pari a uno per mille del valore dell'ordine emesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso in cui l'ordine sia stato solo parzialmente evaso, la penale sarà calcolata sulla quota parte dei quantitativi in ritardo.

Nel caso di ritardo nella sostituzione dei prodotti risultati non conformi, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale pari a 3% del valore dei prodotti risultati non conformi, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

E' fatta salva la facoltà per L'Ente Committente di non attendere l'esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustificino ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico del Fornitore.

L'Ente Committente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente paragrafo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva.

La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente paragrafo, non esonera il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

12 – RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

E' facoltà dell'Ente Committente di recedere, in tutto o in parte, ed in qualsiasi momento, dal Contratto a seguito di disposizione delle autorità regolatorie nazionali o regionali, quali mutamenti negli indirizzi terapeutici, ovvero nel caso di nuovi assetti organizzativi nella gestione degli approvvigionamenti di farmaci.

In particolare, L'Ente Committente potrà, senza alcuna possibilità di rivalsa da parte del Fornitore, modificare nelle quantità od annullare la fornitura dei Farmaci qualora:

1. nel Prontuario Terapeutico Regionale vengano assunte determinazioni differenti da quelle sottese alla predisposizione della presente fornitura;
2. sopravvenga la scadenza della tutela brevettuale del farmaco offerto e l'immissione in commercio di medicinali generici e/o biosimilari.

L'Amministrazione che si avvale, nell'ipotesi di cui al precedente punto 2, della facoltà di annullare la fornitura, procederà, anche ai sensi dell'Indagine conoscitiva dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici avente ad oggetto le gare per la fornitura di farmaci, all'esperimento di una nuova procedura acquisitiva, alla quale saranno invitati tutti gli operatori economici in possesso di AIC per la specifica molecola ed il prezzo al pubblico del nuovo medicinale generico e/o biosimilare sarà posto come base d'asta.

Nelle more degli esiti della nuova procedura acquisitiva, l'Aggiudicatario del farmaco non più coperto da brevetto adeguata, dal giorno successivo alla pubblicazione della lista di trasparenza da parte dell'AIFA, ovvero dal giorno successivo della commercializzazione del farmaco equivalente, il prezzo della propria offerta almeno al 50% del prezzo al pubblico, IVA esclusa, (ovvero al prezzo ex-factory se pertinente), del farmaco equivalente se economicamente più vantaggioso.

Nei casi di recesso di cui sopra, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Ente Committente contraente dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e alle condizioni contrattualmente previste, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.

L'Ente Committente potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r., purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

L'Ente Committente in caso di inadempimento del Fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 c.c.) per la quota di fornitura relativa all'Ente Committente che ha richiesto l'adempimento.

L'Ente Committente, potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 c.c. e previa comunicazione scritta al Fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto, in tutto o in parte nei seguenti casi:

- nel caso di non veridicità delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti previsti dalla documentazione di gara;
- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal Contratto;

- in caso di cessione del Contratto o subappalto non autorizzati;
- nel caso di mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità di cui al successivo paragrafo "Tracciabilità dei flussi finanziari".

La risoluzione del Contratto non si estende alle prestazioni già eseguite.

L'Ente Committente, fermo restando quanto previsto nel presente paragrafo e nei casi di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta. Per quanto non previsto dal presente paragrafo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione e recesso del contratto.

13 - DOMICILIO DEL FORNITORE E COMUNICAZIONI

Il Fornitore, all'atto della stipulazione del Contratto, deve eleggere il proprio domicilio legale al quale verranno dirette tutte le notificazioni inerenti il Contratto medesimo.

Le comunicazioni tra le parti sono effettuate, mediante una delle seguenti modalità:

- a) fax presso i rispettivi numeri telefonici indicati dalle parti nel Contratto;
- b) posta elettronica certificata;
- c) lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

14 - ALLEGATI

Allegato 1 – Tabella elenco lotti

Allegato 2 – Quadro economico

Allegato 3 – Ditte concorrenti interessate

Allegato 4 - Relazione tecnico - illustrativa

